



Dott.ssa Livia COCO
NOTAIO
Via Enrico Parisi,40
Palermo
Piazza Duomo 1/c
Termini Imerese

Repertorio Numero 11017

Raccolta Numero 8739

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventitre

il giorno ventitre del mese di giugno

Alle ore diciassette e minuti cinquanta

In Palermo, nel mio studio sito in via Enrico Parisi n.40.

Innanzi a me Dott. LIVIA COCO, notaio residente in Palermo, iscritto nel Collegio
Notarile dei Distretti Riuniti di Palermo e Termini Imerese,

E'PRESENTE

-**SALZANO Nicola**, nato in Palermo il 14 ottobre 1965, ivi residente, via Montepellegrino n.108, C.F. SLZ NCL 65R14 G273I, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella qualità di Presidente del Consiglio Direttivo dell'Associazione denominata:

"ARAI - Associazione Nazionale Amministratori e Revisori Condominiali (in sigla ARAI)", con sede in Palermo, via Nicolò Turrisi n.48, ove è domiciliato per la carica, codice fiscale è partita IVA 07053760828, iscritta al R.E.A. presso la C.C.I.A.A. di Palermo al n. PA-434067, PEC "associazionearai@pec.it".

Associazione costituita con atto Rep.n.10357 ricevuto da me Notaio in data 19 maggio 2022, registrato in Palermo il 20 maggio 2022 al n.17251-1T.

Detto comparente, cittadino italiano, della cui identità personale, qualità e poteri io notaio sono certo, mi dichiara che è qui riunita in forma totalitaria l'Assemblea straordinaria dei Soci Fondatori di detta Associazione, per trattare il seguente

ORDINE DEL GIORNO

- Trasferimento della sede e conseguente modifica statutaria.

Preliminarmente il comparente constata e mi chiede di dare atto che sono presenti tutti i Soci Fondatori, nonché componenti il Consiglio Direttivo, e precisamente:

- 1) esso stesso **SALZANO Nicola - Presidente - Responsabile Scientifico;**
- 2) **D'AGOSTINO Alessandro**, nato in Palermo il 2 gennaio 1976, ivi residente, via Angelo Maiorana n.4, C.F. DGS LSN 76A02 G273L - **Vice Presidente - Tesoriere;**
- 3) **SANFILIPPO Anna**, nata in Mezzojuso (PA) il 23 luglio 1964, residente in Palermo, via Montepellegrino n.108, C.F. SNF NNA 64L63 F184Z - - **Consigliere - Segretario;**
- 4) **CASTIGLIONE Onofrio**, nato in Favara (AG) il 12 novembre 1957, residente in Termini Imerese (PA), Contrada Danigarci snc, C.F. CST NFR 57S12 D514O - **Consigliere - Responsabile Fiscale;**
- 5) **POLIZZI Giuseppina**, nata in Palermo l'1 dicembre 1968, ivi residente, via Angelo Maiorana n.4, C.F. PLZ GPP 68T41 G273X - **Consigliere - Responsabile Amministrativo.**

Su designazione unanime dei presenti, assume la presidenza dell'Assemblea esso stesso SALZANO Nicola, il quale mi richiede di redigere il verbale dell'Assemblea medesima.

Il Presidente dato atto che l'assemblea è regolarmente costituita ed atta a deliberare, ai sensi degli articoli 13 e 14 dello Statuto, passa alla trattazione dell'unico punto all'Ordine del Giorno, facendo rilevare la necessità e l'opportunità di trasferire la sede dell'Associazione, pur mantenendola nel Comune di Palermo, dalla via Nicolò Turrisi n.48 alla via Enzo ed Elvira Sellerio n.27, ove sono disponibili idonei locali, e di modificare conseguentemente l'articolo 1 del vigente Statuto.

L'Assemblea, in conformità a quanto sopra esposto dal Presidente, dopo ampia discussione, all'unanimità

Registrato all'Agenzia
delle Entrate Ufficio
Territoriale APSRI di
Palermo

il 26/06/2023

al n.21471/1T

DELIBERA

a) di trasferire la sede dell'Associazione, pur mantenendola nel Comune di Palermo, dalla via Nicolò Turrisi n.48 alla via Enzo ed Elvira Sellerio n.27;

b) di modificare il primo comma dell'articolo 1) del vigente Statuto, nel seguente nuovo testo:

"Articolo 1) - E' costituita l'associazione "ARAI - Associazione Nazionale Amministratori e Revisori Condominiali (in sigla ARAD)", con sede in Palermo, via Enzo ed Elvira Sellerio n.27 - 90141 (PA)."

Il nuovo testo di statuto, con la modifica testè apportata, previa lettura da me notaio datane in assemblea, si allega al presente atto sotto la lettera "A", per farne parte integrante e sostanziale.

Null'altro essendovi da deliberare, la seduta viene tolta alle ore diciotto e minuti cinque.

Le spese di quest'atto e conseguenti a carico dell'Associazione.

TUTELA DELLA RISERVATEZZA DEI "DATI PERSONALI"

Il comparente autorizza me notaio al trattamento dei "dati personali" contenuti nel presente contratto, per gli adempimenti dovuti in esecuzione del contratto stesso nonchè per esigenze organizzative dell'ufficio.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto che pubblico mediante lettura da me datane al comparente che lo approva.

Dattiloscritto da persona di mia fiducia da me diretta e completato da me notaio su due fogli di cui occupa quattro pagine intere e parte della quinta.

Viene sottoscritto alle ore diciotto e minuti dieci.

F.to: Nicola Salzano - Livia Coco Notaio

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

"ARAI - Associazione Nazionale Amministratori e Revisori Condominiali" (in sigla "ARAI")

COSTITUZIONE - DURATA - SCOPI

Articolo 1)

E' costituita l'associazione "ARAI - Associazione Nazionale Amministratori e Revisori Condominiali (in sigla ARAI)", con sede in Palermo, via Enzo ed Elvira Sellerio n.27 - 90141 (PA).

L'associazione potrà istituire altre sedi, succursali, filiali, dipendenze e pertinenze in qualsiasi comune del territorio dello Stato e della U.E.

La durata dell'Associazione è illimitata.

Articolo 2)

L'Associazione che è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico, ha lo scopo di:

- a) organizzare, per i propri associati, corsi di avviamento alla professione di Amministratore e Revisore condominiale e corsi di aggiornamento validi per la formazione periodica ai sensi del D.M. 140/2014;
- b) favorire tramite i suddetti corsi, la formazione di veri manager nel settore dell'amministrazione e revisione condominiale, con una preparazione basata sulla esperienza di professionisti del settore;
- c) promuovere iniziative rivolte a favorire l'inserimento dei propri associati nello svolgimento dell'attività professionale di Amministratore e Revisore condominiale;
- d) fornire assistenza tecnica, fiscale e legale ad i propri associati durante e per lo svolgimento della professione di Amministratore e Revisore condominiale.

A tal fine l'Associazione:

- a) cura e patrocina anche collaborazioni con altre Associazioni di categoria, con le Amministrazioni locali, con Istituzioni ed enti pubblici e privati, riunioni, convegni, seminari, provvedendo direttamente ad eventuali pubblicazioni;
- b) stipula con determinate Compagnie di Assicurazioni convenzioni ed accordi basati anche su sponsorizzazioni, per l'erogazione e la conseguente fruizione degli associati che ne faranno richiesta, di prodotti assicurativi specifici per la categoria professionale degli Amministratori e Revisori condominiali, anche con specifiche polizze assicurative con le quali è prestata garanzia per la responsabilità civile derivante all'amministratore/revisore associato, ai sensi di legge, per i danni patrimoniali involontariamente cagionati a terzi, nei modi e nei termini previsti dall'art.1130 del Codice Civile;
- c) istituisce, all'interno della propria organizzazione, un apposito Albo, comprendente tutti gli associati ed al quale potranno accedere i condomini, nel rispetto delle vigenti norme sulla privacy, che vorranno constatare la regolarità dell'iscrizione e della formazione degli iscritti, o che fossero interessati al conferimento di un incarico nei confronti di un Amministratore/Revisore associato;
- d) può promuovere eventuali corsi di aggiornamento in aula ed in e-learning al fine di valorizzare le competenze degli associati che avranno il dovere di parteciparvi ai fini della formazione periodica obbligatoria ai sensi del D.M.140/2014.

Rientrano altresì fra gli scopi dell'Associazione:

- istituire Sedi Regionali e Provinciali distaccate, la cui operatività sarà stabilita dalla sede centrale mediante apposite scritture private;
- garantire il rispetto delle regole deontologiche contenute in un apposito "Codice" che gli Associati, dovranno approvare, sottoscrivere e scrupolosamente rispettare;
- istituire una "Commissione disciplinare" o "Collegio dei probiviri" autonoma e finalizzata a prevedere ed applicare eventuali sanzioni disciplinari nei confronti di Associati responsabili di accertate violazioni al codice deontologico dell'Associazione. Tale commissione sarà composta da almeno tre membri del Consiglio Direttivo, nominato tra i Soci Fondatori e sarà composta da un legale (che funge da Presidente), un commercialista ed un tecnico;
- istituire lo "Sportello Condominio" che, attivato presso le varie Sedi Regionali, ha lo scopo di diffondere la cultura della materia condominiale e fornire all'utente informazioni relative

sia all'attività professionale dell'amministratore e del revisore condominiale, sia agli standard qualitativi richiesti dall'Associazione. La pubblicazione delle modalità di funzionamento dello Sportello Condominio, che potrà essere anche virtuale, avverrà tramite il sito web dell'Associazione e i vari canali di divulgazione mediatica;

-prevedere la categoria di Soci certificati dall'associazione ovvero tutti gli Associati che per anzianità (almeno 10 anni di iscrizione continua) o merito (che si sono particolarmente distinti nello svolgimento dell'attività professionale);

-organizzare eventi, laboratori, conferenze, workshop, corsi di formazione in aula e on line e convegni rivolti alla realizzazione dello scopo sociale;

-organizzare attività didattiche rivolte agli associati per la ricerca e l'approfondimento delle tematiche inerenti le attività istituzionali promosse;

-organizzazione e promozione di convegni, congressi, viaggi, corsi, centri di studio e addestramento nel campo educativo, ricreativo e del tempo libero;

-porre in essere operazioni di natura commerciale in conformità alla normativa in vigore in materia di enti non commerciali, come ad esempio attività commerciali propedeutiche e/o collegate, rispettando ovviamente i dettami delle leggi e dei regolamenti in vigore in materia.

L'associazione potrà inoltre:

-partecipare a gare di appalto e/o licitazioni private ed assumere appalti;

-concedere fidejussioni, prestare avalli, consentire iscrizioni ipotecarie sugli immobili sociali, a garanzia di debiti e obbligazioni assunti in funzione del conseguimento dell'oggetto sociale;

-ricevere e/o richiedere finanziamenti, contributi e fondi dagli Enti Locali, dallo Stato e dalla Comunità Europea, nonché dai propri soci e società pubbliche o private nel rispetto delle disposizioni di legge. I predetti finanziamenti potranno essere sia fruttiferi che infruttiferi di interessi;

-ricevere e/o assegnare contributi economici per sponsorizzazioni.

L'associazione potrà compiere tutte le operazioni commerciali e finanziarie, mobiliari ed immobiliari, ivi compresa la partecipazione in altre imprese, società o associazioni aventi scopo analogo o connesso al proprio, il tutto nel rispetto delle normative di legge per le materie trattate.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art.6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'organo di amministrazione. L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

L'Associazione può svolgere attività di utilità sociale a favore degli associati come pure di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, ispirandosi a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, oltre alle attività commerciali propedeutiche e/o collegate, rispettando ovviamente i dettami delle leggi e dei regolamenti in vigore in materia di Associazioni.

Articolo 3)

All'associazione possono aderire senza alcun tipo di discriminazione tutti i soggetti che decidono di perseguire lo scopo dell'associazione e di sottostare al suo statuto. I soci hanno stessi diritti e stessi doveri: eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire le finalità di promozione sociale che l'associazione si propone.

Possono essere soci esclusivamente le persone fisiche.

Il numero degli aderenti è illimitato.

Sono membri dell'Associazione i Soci Fondatori e tutte le persone fisiche, che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 3. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione e di esclusione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

All'Associazione possono aderire tutti i cittadini di ambo i sessi.

Tutti i Soci al momento dell'ammissione godranno, del diritto a frequentare la sede sociale ed eventuali sedi secondarie, secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.

Possono diventare soci dell'Associazione, tutti coloro che abbiano compiuto il 18° anno di età e che condividono gli scopi, si impegneranno per la loro realizzazione.

L'Associazione esclude la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo.

Articolo 4)

Per essere ammessi nella qualità Socio è necessario presentare domanda di ammissione al Consiglio Direttivo o alla persona da esso incaricata, dichiarando sotto la propria responsabilità, di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli Organi Sociali.

L'ammissione a socio, deliberata dal Consiglio direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati in cui si esplicita l'impegno ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

Il Consiglio direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nell'elenco dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale.

L'eventuale reiezione della domanda deve essere sempre motivata e comunicata in forma scritta.

La qualità di socio si perde:

1. per decesso;
2. per recesso;
3. per decadenza causa mancato versamento della quota associativa per due anni consecutivi, oppure trascorsi due mesi dall'eventuale sollecito emesso dagli Organi Amministrativi dell'Associazione;
4. per esclusione;
5. per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
6. per persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
7. per espulsione (stabilita dal Consiglio Direttivo per il tramite della Commissione disciplinare).

La validità della qualità di Socio, efficacemente conseguita all'atto della presentazione della domanda di ammissione, è subordinata all'accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo o di un suo incaricato (vedi articolo 4) e si considera tacitamente ratificata, senza bisogno di apposita Assemblea, a meno che non si verifichi la mancata accettazione motivata della domanda stessa entro il termine di 30 giorni dalla presentazione, tale periodo di osservazione è previsto dal Consiglio Direttivo. A tale mancata accettazione, è ammesso appello per mezzo di motivato appello al Consiglio Direttivo.

Lo status di Associato non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte (come previsto dal comma 8 lettera f) art.148 del TUIR).

I soci si dividono nelle seguenti categorie:

1. fondatori;
2. ordinari;
3. onorari;
4. temporanei.

Soci fondatori sono coloro che hanno fondato l'Associazione sottoscrivendo l'atto costitutivo.

Soci ordinari sono coloro che ne fanno richiesta inoltrandola al Consiglio Direttivo e condividono le finalità dell'Associazione operando per il loro raggiungimento, secondo le proprie capacità personali e sottoscrivono le quote associative. Gli stessi devono essere amministratori e/o revisori professionisti che abbiano frequentato o frequentino un Corso per amministratori e/o revisori in aula e/o on line, organizzato dall'Associazione o altro equipollente con caratteristiche e contenuti analoghi, avendo comunque conseguito un Attestato, purchè:

- a) non abbiano riportato condanne penali per reati contro la pubblica amministrazione, contro la pubblica fede o contro il patrimonio e non siano stati protestati nei cinque anni precedenti;
- b) abbiano conseguito la licenza di scuola media superiore o abbiano amministrato almeno per un anno, in maniera continuativa, nei tre anni precedenti l'approvazione della Legge 220/2012.

Soci onorari sono quelle persone alle quali l'Associazione deve particolare riconoscenza: vengono nominati dall'Assemblea Soci Fondatori, su proposta del Consiglio Direttivo. I soci onorari sono esonerati dal pagamento di qualsiasi contributo, pur godendo di tutti i diritti degli altri tipi di soci.

Soci temporanei, sono tutti coloro che vengono iscritti temporaneamente all'associazione per poter fruire di tutti i servizi erogati da quest'ultima per un periodo limitato nel tempo. L'iscrizione temporanea dà anche diritto al socio di poter fruire anche della formazione periodica obbligatoria, limitatamente al periodo della formazione stessa. L'iscrizione decade automaticamente, alla conclusione del periodo temporaneo di iscrizione.

Tutti i soci hanno diritto di frequentare i locali dell'Associazione ed eventuali sedi secondarie e di partecipare alle attività organizzate dall'Associazione stessa con le modalità stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo.

Articolo 5)

L'esclusione e/o espulsione dei soci è deliberata dal Consiglio direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Sull'esclusione e/o espulsione l'associato ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento all'assemblea dei Soci Fondatori, tramite richiesta scritta per mezzo della Commissione disciplinare. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea dei Soci Fondatori ogni provvedimento si intende sospeso. L'esclusione diventa operante dall'annotazione sul registro dei soci a seguito della delibera dell'Assemblea dei Soci Fondatori che abbia ratificato il provvedimento di esclusione e/o espulsione adottato dal Consiglio Direttivo.

Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione. Il Consiglio Direttivo ne prende atto nella sua prima riunione utile.

Il recesso o l'esclusione del socio vengono annotati da parte del Consiglio direttivo sul registro degli associati. Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Articolo 6)

I Soci sono tenuti a:

1. osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
2. svolgere la propria attività verso gli altri in modo professionale, astenendosi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione;
3. versare la quota associativa di cui al precedente articolo;
4. contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari secondo gli indirizzi degli organi direttivi.

Articolo 7)

I Soci che cessano di appartenere all'Associazione, sono espulsi o radiati nei seguenti casi:

1. dimissioni volontarie;
2. quando non ottemperino alle disposizioni del presente statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli Organi Sociali;
3. quando si rendono morosi nel pagamento della tessera e delle Quote Sociali senza giustificato motivo;
4. radiazione deliberata dalla maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il Socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'Associazione o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio o alla destabilizzazione della vita associativa;
5. quando, in qualunque modo arrechino danni morali o materiali all'Associazione.

Il provvedimento del Consiglio Direttivo dovrà essere ratificato, alla prima occasione,

dall'Assemblea Ordinaria dei Soci Fondatori. L'Associato radiato non può essere più riammesso ad eccezione dei Soci radiati per morosità, i quali potranno, dietro domanda, essere riammessi pagando una nuova quota di iscrizione. Tale riammissione in ogni caso sarà deliberata dalla prima Assemblea dei Soci Fondatori.

PATRIMONIO SOCIALE

Articolo 8)

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

1. quote e contributi degli associati;
2. eredità, donazione e legati;
3. contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
4. contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
5. entranti derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
6. proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, volte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
7. erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
8. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;
9. ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Il fondo comune, costituito - a titolo esemplificativo e non esaustivo - da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia di terzo settore.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo o rendiconto e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei Soci Fondatori entro 4 mesi.

I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Nell'ambito del rendiconto annuale il consiglio direttivo dell'associazione documenta adeguatamente la natura strumentale e secondaria delle attività ex art 6 D.Lgs. 117/2017.

Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito:

1. dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;
2. dai contributi di enti ed associazioni, erogazioni, donazioni, lasciti diversi, quote e contributi associativi, proventi derivanti dalle attività organizzate dall'Associazione;
3. da eventuali fondi di riserva.

All'Associazione è vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte di legge (come previsto dal comma 8, lettera a, art.148 del TUIR), o che tali somme non siano distribuite per scopi inerenti il corretto andamento e funzionamento dell'associazione stessa.

Le somme versate per la tessera e per le quote sociali non sono rimborsabili in nessun caso.

I beni dell'associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'associazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede

dell'associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'associazione e può essere consultato dagli associati.

BILANCIO

Articolo 9)

Il bilancio di esercizio dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione.

Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria dei Soci Fondatori entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

Articolo 10)

L'Associazione è senza fini di lucro ed i proventi dell'attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art.8, comma 2, del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Il residuo attivo del rendiconto dovrà essere reinvestito nell'associazione stessa per gli scopi istituzionali e/o per l'acquisto/rinnovo degli impianti, attrezzature, beni mobili ed immobili necessari all'Associazione stessa, o utilizzato nei termini previsti dalle leggi in vigore in materia. Il bilancio sociale è redatto nei casi e modi previsti dall'art.14 del D.Lgs. 117/2017.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 11)

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci fondatori;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente;
- il Vicepresidente;
- il Responsabile Scientifico;
- il Responsabile amministrativo;
- il Responsabile fiscale;
- il Responsabile commerciale;
- il Segretario nazionale;
- la Commissione disciplinare.

ASSEMBLEA

Articolo 12)

L'Assemblea dei Soci Fondatori è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l'organo sovrano dell'Associazione e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede l'organo di amministrazione.

Ogni socio potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio con delega scritta.

Ogni socio non può ricevere più di una delega.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente dell'organo di Amministrazione almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno tre membri del Consiglio ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi da altro membro dell'organo direttivo eletto dai presenti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto in forma cartacea e/o informatica da recapitarsi almeno 5 giorni prima della data della prima seduta.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il

numero dei soci intervenuti o rappresentati, trascorsi almeno 30 minuti dall'orario di convocazione.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti.

L'Assemblea ordinaria:

1. nomina e revoca i componenti dell'organo direttivo;
2. approva il bilancio o rendiconto relativamente ad ogni esercizio;
3. stabilisce l'entità della quota associativa annuale;
4. si esprime sull'esclusione dei soci dall'associazione;
5. si esprime sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati;
6. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione nei loro confronti;
7. approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
8. delibera su tutto quanto viene ad essa demandato a norma di Statuto o proposto dall'Organo Direttivo;
9. fissa le linee di indirizzo dell'attività annuale;
10. destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali.

Articolo 13)

L'Assemblea Straordinaria è convocata:

1. tutte le volte il Consiglio lo reputi necessario;
2. ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno metà dei Soci.
3. L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione e sullo scioglimento dell'Associazione.
4. Per modificare lo statuto occorrono in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno dei Soci Fondatori, in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà dei Soci Fondatori e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.
5. Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il quorum costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno 15 gg. dalla seconda convocazione, nella quale la deliberazione in merito a modifiche statutarie sarà valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati purchè adottata all'unanimità.
6. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli Soci Fondatori.

Articolo 14)

In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza di metà più uno dei Soci Fondatori; in seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei Soci presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno.

Articolo 15)

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea dei Soci Fondatori, convocata in seduta straordinaria. Lo scioglimento dell'Associazione, sempre con delibera dell'Assemblea generale dei Soci Fondatori, avviene anche quando dovesse venir meno il numero minimo dei componenti del Consiglio Direttivo previsto dalla legge e non vi sia la rielezione in tempi ragionevoli dei membri del Consiglio mancanti; in questo caso l'Associazione è costretta a cessare in quanto viene a mancare l'Organo Direttivo vitale preposto al coordinamento e direzione delle attività istituzionali.

L'Assemblea, all'atto dello scioglimento dell'Associazione, delibererà in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'Associazione stessa. La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegua finalità.

Articolo 16)

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano, od a scrutinio segreto.

Articolo 17)

L'Assemblea, tanto Ordinaria che Straordinaria, è presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa; le deliberazioni adottate dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 18)

L'Organo di amministrazione è formato da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a nove, eletti dall'Assemblea dei Soci Fondatori. I membri dell'Organo di controllo rimangono in carica per cinque anni e sono rieleggibili. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti l'Organo di amministrazione decade dall'incarico, l'Assemblea dei Soci Fondatori provvede alla sostituzione nella seduta immediatamente successiva; oppure l'organo di amministrazione può provvedere alla sua sostituzione, nominando il primo tra i non eletti, salvo ratifica da parte dell'Assemblea Soci immediatamente successiva, che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Organo.

Nel caso in cui oltre la metà dei membri dell'Organo decada, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di uno nuovo.

L'organo di amministrazione:

1. nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente ed un Segretario;
2. cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
3. predisporre bilancio o rendiconto;
4. delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati;
5. delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
6. provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci.
7. L'organo di amministrazione è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano di età.
8. L'Organo di amministrazione è convocato con comunicazione scritta da spedirsi anche per e-mail, cinque giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri. Di regola è convocato ogni dodici mesi e ogni qualvolta il Presidente o in sua vece il Vicepresidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. Nel caso in cui sia composto da solo tre componenti, esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti. I verbali di ogni adunanza dell'Organo di amministrazione, redatti in forma scritta a cura del Segretario o da chi ha svolto le funzioni da segretario (nel caso non venga nominato preventivamente) e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Articolo 19)

Il Presidente rappresenta l'Associazione a tutti gli effetti di fronte a terzi e in giudizio, ne ha la Rappresentanza Legale e la Firma Sociale.

Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali. Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei Soci che dei terzi e può aprire e gestire, anche a firma singola, Conti Correnti. Il Presidente sovrintende in particolare all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea del Consiglio Direttivo. Il Presidente può delegare ad uno o più consiglieri parte dei suoi compiti, in via transitoria o permanente. In caso il Presidente sia impedito per qualsiasi causa all'esercizio delle proprie funzioni lo stesso viene sostituito dal Vicepresidente in ogni sua attribuzione.

Il Presidente del Consiglio Direttivo eletto dal consiglio stesso dura in carica cinque anni.

Egli rappresenta l'associazione di fronte ai terzi e in giudizio, cura le esecuzioni dei deliberanti delle assemblee e del Consiglio.

Il Presidente ha facoltà inoltre, dandone opportuna informazione, di attestare al pubblico:

- a) l'iscrizione del professionista all'associazione ed il suo numero di iscrizione;
- b) i requisiti per la partecipazione all'Associazione stessa, ovvero il possesso del titolo di studio pari a diploma o laurea, la formazione necessaria per l'iscrizione e la sottoscrizione dei documenti ufficiali dell'associazione;
- c) gli standard qualitativi ed i livelli raggiunti in termini di trasparenza, correttezza, minimi necessari per l'esercizio dell'attività, nonché l'adempimento relativo alla formazione permanente;

- d) il rispetto, da parte del professionista, del Codice deontologico e delle forme di garanzia dell'utenza, stabilite dall'Associazione;
- e) il possesso di eventuale certificazione UNI del professionista associato.
- Potrà essere stabilita l'erogazione di compensi ai membri del consiglio direttivo, per opere professionali o di ingegno atte al buon andamento della vita e della funzione dell'associazione e dei suoi associati.

Articolo 20)

La Commissione disciplinare:

1. vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
2. vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
3. esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
4. attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14.

Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

PERSONALE RETRIBUITO

Articolo 21)

L'associazione può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art.36 del D.Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'associazione.

Articolo 22) - Clausola compromissoria

Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra i soci, oppure tra gli organi e i soci, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale; l'arbitro sarà scelto di comune accordo fra le parti contendenti; in mancanza di accordo entro trenta giorni, la nomina dell'arbitro sarà effettuata dal Presidente del Tribunale di competenza.

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 23)

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci Fondatori. In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 117/2017.

Articolo 24) - Norme transitorie

Le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l'adozione di successivi provvedimenti normativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui saranno operativi ai sensi di legge ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore.

Articolo 25)

Per tutto quanto non è previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano, alle leggi speciali sulle associazioni.

F.to: Nicola Salzano - Livia Coco Notaio